



COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

PROVINCIA DI PARMA

Piazza Andrea Rivasi n°3 – 43022 Montechiarugolo

PEC protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it

Tel. 0521687711, FAX 0521686633, P.I. 00232820340 C.F. 92170530346



AVVISO PUBBLICO

“Progetto Voucher sportivi 2026/2027”

L'Amministrazione Comunale, allo scopo di incentivare l'attività sportiva/motoria praticata dai cittadini di minore età, intende assegnare specifici **benefici/agevolazioni finanziarie**

→ **A FAVORE DELLE FAMIGLIE** dei **minori residenti** nel comune di Montechiarugolo **titolari di una determinata situazione I.S.E.E.** per ridurre le rette di iscrizione a corsi ed attività motorie, organizzati nella stagione sportiva 2026/2027;

→ **A FAVORE DEI “SOGGETTI GESTORI”** (Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche; soggetti facenti parte del Terzo Settore operanti in ambito sportivo) di corsi e di attività motorie nella stagione sportiva 2026/2027, **cui possano iscriversi minori residenti** nel comune di Montechiarugolo.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

in attuazione della Delibera della Giunta Comunale n. 131 del 20/08/2026 avente ad oggetto “INDIRIZZI PER IL PROGETTO VOUCHER SPORTIVI PER LA STAGIONE 2026/2027, AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE E DELL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO DILETTANTISTICO E VOUCHER SPORTIVI ALLE FAMIGLIE.” e della propria Determinazione n. 502 del 03/09/2026;

VISTI:

- l'art.118, comma 4 della Costituzione, che prevede che *“lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di attività d'interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”* essendo essa, una forma di partecipazione di esercizio della sovranità popolare;
- l'art.12 comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) che stabilisce che *«1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;*
- l'art.3 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000, che sancisce che *“i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;*
- il Decreto Legislativo n.117 del 03/07/2017 “Codice del terzo settore”, che provvede al riordino ed alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del terzo

settore; in particolare l'art del citato Decreto: art.55 – “Coinvolgimento degli enti del terzo settore”;

- l'art.43 dello Statuto comunale, che riconosce il volontariato come strumento di coinvolgimento della popolazione in attività volta al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, nonché per la tutela dell'ambiente, riconoscendo l'importanza e la piena applicazione del principio di sussidiarietà, sia esso attuato da singoli cittadini che tramite le organizzazioni iscritte negli appositi registri;

VISTI, altresì:

- il Decreto Legislativo del 5 ottobre 2022 n. 163, contenente disposizioni integrative e correttive del D.Lgs.vo n. 36/2021, in attuazione dell'articolo 5 della Legge dell'08/08/2019 n. 86, recante il riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, le cui norme oggetto delle modifiche dovevano essere applicate a decorrere dal 1° gennaio 2023, ma con il Decreto “Milleproroghe” 2023, l'entrata in vigore è stata rinviata al 1° luglio 2023;
- la Legge Regionale 13 aprile 2023, n. 3 avente ad oggetto “NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE, DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA” che detta disposizioni in materia di terzo settore e di cittadinanza attiva, abrogando le leggi regionali n.34/2022, 2/2005 e 20/2017, dando dimostrazione concreta di tenere in particolare considerazione l'attività delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni di volontariato e l'attività sportiva/motoria in genere, con l'obiettivo di ridurre la percentuale di popolazione sedentaria soprattutto per le fasce più giovani, oltre che per favorire azioni di integrazione sociale e per sostenere gli eventi e le manifestazioni sportive che svolgono una strategica funzione di aggregazione delle comunità locali e di promozione dei territori, riconoscendo l'importante lavoro delle realtà associative locali che organizzano manifestazioni e incontri costituenti un'opportunità anche di socializzazione per migliaia di persone nell'ambito del territorio regionale, così come evidenziato dalle seguenti disposizioni regionali:
 - ✓ L.R. n.8 del 31/05/2017 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive”, disciplina la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive promuovendo l'attività degli enti locali, con cui collabora per il raggiungimento delle finalità della legge, e delle organizzazioni che operano in ambito sportivo senza fini di lucro, favorendone l'aggregazione organizzativa, la quale, all'art.4 “Funzioni dei comuni e degli altri enti locali”, prevede quanto segue:
 - «1. I comuni e le loro unioni, istituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), partecipano alla definizione del Piano triennale dello sport tramite il Consiglio delle autonomie locali.
 - 2.Gli enti locali competenti, nell'esercizio delle proprie funzioni, improntano la propria programmazione alle esigenze di adeguata dotazione di impianti sportivi, di aree urbane e di spazi naturali da destinare alle attività motorie e sportive, assicurandone la valorizzazione.
 - 3.I comuni svolgono le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione dell'articolo 11, commi 1, 4, 6, 7 e 8 e comminano le sanzioni di cui all'articolo 12 secondo le direttive regionali emanate ai sensi dell'articolo 11, comma 9»;
 - ✓ L.R. n.2 del 13 maggio 2024 “Contrasto dell'abbandono sportivo in età adolescenziale e giovanile. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2017, n. 8

(norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive) e alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (norme in materia di politiche per le giovani generazioni)”, con cui la Regione ha inteso rafforzare ulteriormente le condizioni necessarie a garantire il diritto alla partecipazione alla pratica sportiva e a contrastare l’abbandono sportivo in particolare da parte degli adolescenti, dei giovani e delle persone in condizioni di fragilità o di svantaggio sociale o economico;

- il D.Lgs.vo 29 agosto 2023, n. 120 “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40”;
- il D.M. del 27 ottobre 2023 del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per lo Sport e i Giovani e con il Ministro del lavoro e politiche sociali in materia di attività sportive dilettantistiche, in cui all’Articolo 1 (Definizioni), comma 1, lettera “a”, specifica: «1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) “Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche”: lo strumento istituito dal D.Lgs.vo 28 febbraio 2021, n. 39 presso il Dipartimento per lo sport per assolvere alle funzioni, tra l’altro, di certificazione dell’effettiva natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dagli Enti Sportivi dilettantistici, ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs.vo 28 febbraio 2021, n. 36 e s.m. , e dell’articolo 5, D.Lgs.vo 28 febbraio 2021, n. 39 e ss.mm.ii..»;
- il D.M. del 26 gennaio 2024 del Ministro per lo Sport e i Giovani, in cui specifica l’elenco delle mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, ulteriori rispetto a quelle indicate nell’art. 25 comma 1 primo periodo del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e s.m.;
- l’art.6 (Progetto “voucher sportivi”) del “Regolamento comunale per la concessione di benefici finanziari e vantaggi economici a soggetti del Terzo Settore e dell’associazionismo sportivo dilettantistico e voucher sportivi alle famiglie”, approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n.42 del 30 maggio 2022 e successivamente modificato/integrato con Delibera di C.C. n. 91 del 27/12/2022, che disciplina la materia dei voucher sportivi all’interno del territorio del Comune di Montechiarugolo, con particolare rimando ai commi da 1 a 3;

INDICE IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO

Art.1 – CONTENUTI E FINALITA’ “PROGETTO VOUCHER SPORTIVI 2026/27”

1. L’Amministrazione comunale intende incentivare la pratica sportiva praticata dai minori residenti nel comune di Montechiarugolo mediante l’attribuzione di voucher virtuali che consentono la riduzione della retta di iscrizione a corsi/attività motorie/sportive organizzate nel corso della stagione sportiva 2026/2027.

2. Per “*attività motoria e sportiva*”, ai fini di cui al presente Avviso, si intende qualsiasi forma di attività fisica che, mediante una partecipazione, sia essa organizzata o meno, abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni sociali e ogni forma di attività fisica, svolta anche in modo sistematico e continuativo, secondo le norme previste da specifiche discipline, escluse le attività svolte in ambito professionistico.

Art.2 – BUDGET DISPONIBILI

1. Per il finanziamento del “Progetto Voucher sportivi” per la stagione sportiva 2026/27 sono disponibili i seguenti budget, stanziati nel bilancio 2026-2028, esercizio finanziario 2027:

- a) budget complessivo del beneficio a favore delle famiglie richiedenti/ammesse = Euro 25.000,00;

b) budget complessivo del beneficio a favore dei soggetti gestori richiedenti/ammessi = Euro 20.000,00.

Art.3 – SOGGETTI AMMISSIBILI AL PROGETTO: REQUISITI

1. Possono presentare domanda di adesione al “Progetto Voucher sportivi 2026/2027”, di cui al presente Avviso:

1.1. Famiglie: famiglie/soggetti che siano titolari della responsabilità genitoriale di minori (nati dal 01/01/2009) residenti nel comune di Montechiarugolo e che siano in possesso di una situazione I.S.E.E. (calcolata nell'anno 2026) pari o inferiore ad Euro 20.000,00.

1.2. Soggetti gestori: associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD / SSD) e altri soggetti del Terzo Settore che operano in ambito sportivo, che abbiano o meno sede legale nel comune di Montechiarugolo purché offrano un'attività sportiva sul territorio e a condizione che abbiano tra gli iscritti ai loro corsi soggetti minori (nella fascia d'età entro i 17 anni = nati dal 01/01/2009) residenti nel comune di Montechiarugolo, i quali, tramite l'organizzazione di specifici corsi di attività motoria/sportiva, esprimano effettive ed oggettive utilità a favore della Comunità di Montechiarugolo, favorendo il soddisfacimento di specifici bisogni in ambito sportivo (e contestualmente sociale, culturale ed economico del territorio nell'ambito delle “attività di interesse generale” di cui all'art.5 del D.Lgs.vo 117/2017), **in possesso dei seguenti requisiti:**

1.2.1. Requisiti formali

1.2.1.1. soggetti facenti parte del Terzo Settore, iscritti da almeno sei mesi nell'apposita sezione del “Registro Unico Nazionale del Terzo Settore” di cui al Titolo VI° D.Lgs.vo n.117/2017;

1.2.1.2. associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte da almeno sei mesi nello specifico “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche” di cui al D.Lgs.vo n. 39/2021;

1.2.1.3. NON fare parte di partiti politici o di organizzazioni sindacali, in relazione a quanto previsto dall'art.7 della Legge n.195/1974 e dall'art.4 della L.659/1981;

1.2.1.4. NON avere, come rappresentanti legali/presidenti, soggetti che svolgano funzioni di Amministratori dell'Unione Pedemontana Parmense o dei Comuni facenti parte dell'Unione stessa;

1.2.1.5. NON avere riportato condanne penali per reati che ai sensi dell'art 32 quater c.p. e di ogni altra norma speciale, comportino come pena accessoria l'incapacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;

1.2.1.6. AVERE ADEMPIUTO a quanto prescritto dall'art.25 bis del DPR 313/2002 in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile; per il personale impiegato in mansioni che comportano un contatto diretto e regolare con i minori deve essere specificatamente dichiarato nel modulo di richiesta che è stata verificata l'inesistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt.600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, mediante acquisizione dei “Certificati penali del casellario giudiziale”.

1.2.2. Requisiti esperienziali e sostanziali

Organizzare, nel corso della stagione sportiva 2026/2029, corsi ed attività motorie cui possano iscriversi i minori delle famiglie residenti nel comune di Montechiarugolo,

svolti con il coordinamento di un istruttore qualificato o di un istruttore di specifica disciplina, o comunque nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 42 "Assistenza nelle attività motorie e sportive" del citato Decreto Legislativo del 28/02/2021 n. 36 "Attuazione dell'articolo 5 della Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo", che cita quanto segue:

«1. I corsi di attività motoria e sportiva offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina in possesso di una equipollente abilitazione professionale, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità. [...]

3. L'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti abilitanti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva anche paralimpici riconosciuti dal CONI e dal CIP.

4. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1:

a) le attività sportive disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva anche paralimpici riconosciuti dal CONI e dal CIP;

b) le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie.

5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai trasgressori viene applicata, da parte del comune territorialmente competente, una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro.

6. Nelle strutture in cui si svolgono le attività motorie e sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente, e, ai fini di adeguata prevenzione, di almeno un operatore in possesso del certificato Basic Life Support and Defibrillation (BLS-D).».

Art.4 – INCENTIVI PREVISTI DAL “PROGETTO VOUCHER SPORTIVI”

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art.1 si procede mediante assegnazione degli incentivi evidenziati di seguito:

a) **incentivi (voucher) a favore delle Famiglie ammesse al Progetto di cui al presente Avviso**, consistenti nei seguenti sconti o rimborsi per l'iscrizione a corsi/attività motorie organizzati nell'annata sportiva 2026/2027 (importi massimi):

Importo voucher e soglie I.S.E.E. per l'iscrizione a corsi/attività sportive organizzate ALL'INTERNO del territorio del Comune di Montechiarugolo	
Soglie I.S.E.E. della famiglia	Importo massimo voucher per la stagione sportiva 2026/2027, per ciascun minore (nati dal 01/01/2009)
da Euro 0,00 a Euro 5.000,00	Euro 250,00
da Euro 5.000,01 a Euro 10.000,00	Euro 200,00
da Euro 10.000,01 a Euro 15.000,00	Euro 150,00

da Euro 15.000,01 a Euro 20.000,00	Euro 100,00
------------------------------------	-------------

Importo voucher e soglie I.S.E.E. per l'iscrizione a corsi/attività sportive organizzate AL DI FUORI del territorio del Comune di Montechiarugolo	
Soglie ISEE della famiglia	Importo massimo voucher per la stagione sportiva 2026/2027, per ciascun minore (nati dal 01/01/2009)
da Euro 0,00 a Euro 5.000,00	Euro 250,00
da Euro 5.000,01 a Euro 10.000,00	Euro 200,00

b) **incentivi ai Soggetti gestori ammessi al Progetto di cui al presente Avviso**, consistenti nei seguenti benefici finanziari:

- b1. **nel rimborso** dell'importo complessivo degli sconti praticati sulle rette di iscrizione dei minori residenti ai corsi/attività, in virtù dei voucher sportivi spettanti, nei limiti del budget di cui al precedente art.2 comma 1 lettera a); il rimborso sarà materialmente erogato al termine della stagione sportiva di riferimento, previa trasmissione al Comune di Montechiarugolo del rendiconto delle attività svolte e delle riduzioni praticate alle famiglie beneficiarie del voucher, ivi compreso il periodo di frequenza dei minori iscritti ai relativi corsi sportivi;
- b2. **in un beneficio finanziario** a titolo di incentivo per l'adesione al Progetto, per la sua promozione sul territorio nonché quale ristoro per la differente tempistica tra la contabilizzazione della minore entrata derivante dall'applicazione degli sconti praticati per l'accettazione dei voucher rispetto all'incasso del relativo rimborso, al termine della stagione sportiva 2025/26, determinato ripartendo il budget di cui al precedente art.2 comma 1 lettera b) per il numero complessivo dei minori RESIDENTI nel comune di Montechiarugolo iscritti a tutti i corsi organizzati dai "soggetti gestori" ammessi al "Progetto Voucher sportivi" e moltiplicando il dato così risultante per il numero dei minori iscritti RESIDENTI a ciascun corso.

Art.5 - FASI DEL PROCEDIMENTO

1. PRIMA FASE: presentazione della domanda

- 1.1. Famiglie** – qualora siano in possesso dei requisiti di cui al precedente art.3 punto 1.1 procedono con la presentazione della domanda (successivi artt.6 e 7);
- 1.2. Soggetti gestori di corsi/attività sportive motorie** - qualora siano in possesso dei requisiti di cui al precedente art.3 punto 1.2 e seguenti, procedono con la presentazione della domanda e degli allegati (successivi artt.6 e 7);

2. SECONDA FASE: valutazione dell'ammissibilità delle domande presentate, concessione dei voucher e comunicazioni

- 2.1. Le domande pervenute vengono prese in carico per il procedimento istruttorio dall'Ufficio Associazionismo, Volontariato e Sport del Comune, che valuta la regolarità della documentazione e la relativa ammissibilità, verificando l'effettivo possesso delle condizioni stabilite dal presente Avviso, richiedendo, ove necessario, idonee integrazioni.
- 2.2. Successivamente, il Responsabile del Settore dei Servizi alla persona, sulla base del procedimento istruttorio, delle richieste pervenute e della modulistica regolarmente acquisita

agli atti, dispone, con proprio atto, l'ammissione/non ammissione al Progetto e provvede alle seguenti comunicazioni, via e-mail/PEC:

a) alle famiglie/soggetti titolari della responsabilità genitoriale si comunica:

- l'importo unitario dei/l voucher spettanti/e sulla base dell'I.S.E.E. posseduta, corrispondente allo sconto ottenibile per ciascun minore, determinato ripartendo il budget stabilito al precedente art.2 per il numero complessivo dei minori risultanti dalle richieste pervenute;
- l'elenco dei soggetti organizzatori/gestori dei corsi/attività sportive/motorie ammessi al Progetto, per i quali, in caso di iscrizione è possibile godere subito dello sconto sulle rette; tali comunicazioni saranno anche pubblicate sul sito web del Comune, nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy.
- la loro NON eventuale ammissione al Progetto, evidenziandone le motivazioni.

b) ai soggetti organizzatori/gestori dei corsi/attività sportive/motorie richiedenti l'ammissione al progetto si comunica:

- la loro ammissione al Progetto. Ai soggetti organizzatori richiedenti ammessi sarà trasmesso l'elenco delle famiglie aventi diritto agli sconti, solo su loro specifica richiesta da trasmettere all'Ufficio Associazionismo, Volontariato e Sport, ove indicare l'elenco dei minori iscritti ai loro corsi sportivi;
- la loro NON eventuale ammissione al Progetto, evidenziandone le motivazioni.

3. TERZA FASE: erogazione dei benefici e fasi conclusive del procedimento

3.1. Famiglie:

- i benefici (Voucher) a favore delle famiglie aventi diritto **i cui minori hanno frequentato corsi/attività presso soggetti gestori ammessi al "Progetto Voucher sportivi"** saranno goduti immediatamente, mediante corrispondente riduzione della retta di iscrizione;
- **i benefici (Voucher) a favore delle famiglie aventi diritto i cui minori hanno frequentato corsi/attività presso soggetti gestori non partecipanti o comunque non ammessi al "Progetto Voucher sportivi" saranno corrisposti al termine della stagione sportiva 2025/26 direttamente alle famiglie beneficiarie che hanno presentato la regolare documentazione fiscale delle spese effettivamente sostenute per il corso/attività allegata al modulo on-line reperibile e compilabile sul portale**

<https://portale-montechiarugolo.entranext.it/>

ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DEL 15 MAGGIO 2027, pena la decadenza dal beneficio finanziario previsto;

- **ATTENZIONE! Non saranno ritenute finanziabili** richieste non complete della citata documentazione fiscale o non presentate entro il suindicato termine del 15/05/2027.

3.1.1 – LE FAMIGLIE, IN OGNI CASO, TENGANO CONTO CHE:

- a) l'ammontare complessivo del voucher non può, comunque, superare l'intero costo della retta annuale del corso/attività cui si riferisce;
- b) in caso di eventuale contestuale assegnazione al medesimo soggetto dei voucher straordinari di cui al presente Avviso e dei voucher sportivi regionali a favore di minori in condizioni di "disabilità certificata" o di "sovrappeso o obesità con complicanze certificate", la somma degli importi delle due tipologie di voucher non potrà, in ogni caso, essere superiore all'effettiva spesa sostenuta dallo stesso per la partecipazione ai corsi/attività sportive e/o motorie per la stagione sportiva 2026/27 cui i voucher si riferiscono.

- c) in caso di richieste complessivamente eccedenti il budget stanziato per il Progetto, l'importo dei voucher sarà ricalcolato in proporzione alle somme originariamente spettanti e concesso in via ridotta, fino ad esaurimento del budget stesso;
- d) per ottenere la liquidazione degli importi corrispondenti ai voucher concessi / sconti praticati **deve essere certificata la frequenza dell'attività sportiva per un minimo di 8 settimane**. Il ritiro dai corsi per i quali si è usufruito dei voucher prima del termine, non dà diritto alla restituzione delle eventuali quote già versate agli utenti da parte dei soggetti gestori;
- e) ciascun voucher può essere utilizzato per l'iscrizione ad un solo corso/attività e non può essere frazionato, salvo casi di ritiro da un precedente corso sportivo e di nuova iscrizione ad un altro organizzati dallo stesso soggetto gestore.

3.2. Soggetti gestori ammessi al Progetto: il rimborso dell'importo delle riduzioni/sconti praticati sulle rette del corso/attività per ciascun minore beneficiario del voucher sportivo di cui al prec.art.4, lettera b1), e il beneficio finanziario di cui al prec.art.4, lettera b2), saranno liquidati a favore dei soggetti gestori ammessi al Progetto, al termine dei corsi/attività sportive/motorie per i quali sono stati utilizzati i voucher, e comunque al termine della stagione sportiva 2026/27, a seguito di presentazione

ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DEL 15 MAGGIO 2027
del modulo di richiesta di pagamento al Comune (Mod. A1) allegando il rendiconto finale dei corsi/attività svolte, dal quale dovranno risultare - nominativamente e per ciascun corso organizzato - i minori che hanno usufruito dei Voucher, con indicazione dei relativi dati anagrafici e di residenza, degli importi degli sconti ad essi applicati e dei periodi di frequenza, allo scopo di consentire ai competenti uffici comunali i necessari controlli incrociati.

ATTENZIONE! La mancata presentazione del modulo comporta la decadenza del diritto al beneficio finanziario di cui al precedente art.4 punto b2).

3.2.1 – I SOGGETTI GESTORI, IN OGNI CASO, TENGANO CONTO CHE:

- a) i pagamenti saranno effettuati a seguito delle seguenti verifiche:
 - a1. verifica che il soggetto gestore **non risulti debitore nei confronti del Comune** (di imposte e tasse dovute o di altri importi derivanti da disposizioni normative e/o da contratti in essere, ecc...);
 - a2. verifica della **veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate** (si veda in merito il successivo art.7)
- b) sugli importi corrisposti devono essere applicati i trattamenti fiscali eventualmente previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia, tenendo conto della propria situazione soggettiva e del fatto che tutti i benefici erogati in attuazione del presente Avviso saranno corrisposti per il perseguimento di attività istituzionali che non assumono carattere di commercialità, ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia;
- c) la presentazione tardiva dei documenti di rendiconto darà diritto alla liquidazione del solo importo di rimborso per gli sconti applicati alle famiglie a titolo di Voucher sportivo.

Art.6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

1. I soggetti (famiglie e soggetti gestori) in possesso dei requisiti richiesti che intendono partecipare al presente Progetto devono far pervenire al Comune di Montechiarugolo, Piazza Rivasi 3 - 43022 Montechiarugolo (PR), l'idonea documentazione nelle modalità di seguito evidenziate, dichiarando il possesso dei requisiti richiesti ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevoli delle sanzioni previste dagli artt.75 e 76 della medesima normativa per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze anche penali previste:

1.1. Famiglie/soggetti titolari della responsabilità genitoriale: compilazione del modulo **“DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER SPORTIVI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027”**, all'interno del sito ***EntraNext - Portale dei servizi online del Comune di Montechiarugolo*** - a cui si accede con la propria identità digitale (SPID) → sezione **“Procedimenti”** al link:

N.B. All'interno della suddetta sezione **“Procedimenti”** del portale dei servizi on-line del Comune di Montechiarugolo saranno presenti anche i seguenti moduli compilabili:

- **COMUNICAZIONE IBAN PER VOUCHER SPORTIVO PRESSO SOGGETTI SPORTIVI NON ADERENTI ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA STAGIONE 2025/2026** (da integrare allegando la scansione delle ricevute di iscrizione e di pagamento al corso sportivo erogato da un soggetto non aderente a questo Avviso Pubblico e **DA INVIARE OBBLIGATORIAMENTE ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 15 MAGGIO 2027**);

- **COMUNICAZIONE DI RINUNCIA O DI MANCATO UTILIZZO "VOUCHER SPORTIVI" PER LA STAGIONE 2025/2026** (**da inviare obbligatoriamente – solo se i voucher non sono stati utilizzati – ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 15 MAGGIO 2027**).

ATTENZIONE! La mancata compilazione di uno dei due moduli, nei termini sopra stabiliti, autorizza l'Ufficio **“Associazionismo, Volontariato e Sport”** al disimpegno delle risorse economiche preventivamente accantonate per i minori assegnatari, rimettendole nella disponibilità del Bilancio comunale. **Decorse tali date, infatti, le famiglie saranno ritenute rinunciatarie del “Voucher sportivo”, con decadenza dal beneficio finanziario riconosciuto a loro favore (art.2964 e seqq. Codice Civile).**

1.2. Soggetti gestori: presentazione del **Modulo di domanda allegato “A”** – in carta semplice, debitamente firmato dal legale rappresentante, che manifesta il proprio interesse ad aderire al **“Progetto Voucher sportivi 2026/2027”** **adottando una delle seguenti modalità, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e con preferenza di ricezione digitale:**

- A. posta elettronica certificata (in formato pdf) al seguente indirizzo: protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it;
- B. consegna a mano (in carta semplice) all'Ufficio Protocollo/URP (numero di telefono 0521/687711) nei seguenti orari: 8:30 – 12:30, dal lunedì al venerdì;
- C. raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale (in carta semplice);
- D. servizio privato di corriere (in carta semplice),

**ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI LUNEDÌ 26 OTTOBRE 2026
(ore 12:30, per le modalità di cui ai punti B, C, D).**

1.2.1. Il termine sopra evidenziato entro il quale dovrà pervenire l'istanza, **il cui recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente**, è da considerarsi perentorio (in caso di invio tramite il servizio postale, non vale la data del timbro postale, ma quella di arrivo al protocollo del Comune di Montechiarugolo e non si terrà conto delle domande pervenute fuori termine, anche se il ritardo dipendesse da fatti di terzi o da cause di forza maggiore).

In caso di:

- **inoltro cartaceo**, la domanda e i relativi allegati devono essere accompagnati da copia del documento di identità valido;

- **inoltro digitale**, la domanda e i relativi allegati devono essere datati, firmati, scansionati in formato pdf e accompagnati con copia di documento di identità valido oppure possono essere firmati digitalmente e inoltrati alla casella di posta elettronica certificata del Comune riportata in precedenza (non sono accettate eventuali e-mail trasmesse da caselle di posta elettronica non certificate).

1.2.2. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. A corredo della domanda di ammissione i soggetti gestori interessati dovranno allegare obbligatoriamente, in formato cartaceo o pdf, a seconda che la domanda sia stata compilata e inoltrata in via cartacea (a mano o per posta analogica) o per via informatica/digitale (via P.E.C.), copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del richiedente firmatario della domanda (= legale rappresentante).

2. L'ulteriore documentazione da allegare alla domanda di partecipazione è la seguente:

- ✓ copia del certificato di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (documentazione da escludere se trattasi di ETS);
- ✓ relazione sintetica descrittiva dei corsi/attività sportive/motorie che si intendono organizzare per l'annata sportiva 2026/2027, per i quali potranno essere utilizzati i voucher sportivi di cui in oggetto, redatta in carta semplice in formato A4, datata e sottoscritta in ogni pagina (o firmata digitalmente, in caso di trasmissione digitale tramite p.e.c. in formato pdf) suddivisa in due parti evidenzianti, per ciascun corso/attività:
 - a) tipologia di corso/attività sportiva/motoria e relativa durata nell'annata sportiva 2026/2027;
 - b) target di riferimento (fasce di età).

ATTENZIONE: Qualora la domanda risulti compilata in modo incomprensibile e/o la documentazione risulti incompleta, si procederà alla non ammissione al Progetto.

Art.7 – CONTROLLI E DECADENZA DAL DIRITTO

1. Tutte le autocertificazioni e le dichiarazioni prodotte per le finalità del presente Avviso sono sottoposte a controllo a campione, ai sensi degli artt.71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n.445; qualora dai controlli si rilevino elementi di falsità, il Responsabile cui compete l'adozione del provvedimento finale è tenuto a procedere ai sensi del Capo VI° (Sanzioni) del medesimo DPR. I casi di mendacio accertati danno luogo alla decadenza dal diritto ad ottenere i benefici assegnati con obbligo di restituzione delle somme percepite, ove la falsità sia rilevata successivamente al pagamento, oltre alle conseguenze penali previste dalle norme vigenti.

2. Comporta la decadenza dal diritto ai benefici di cui al presente Avviso anche la mancata presentazione dei rendiconti progettuali e, comunque, della documentazione richiesta entro i termini perentori stabiliti, con conseguente cancellazione dei relativi impegni di spesa a favore dei soggetti originariamente beneficiari.

3. Si procederà d'ufficio ad escludere i soggetti di cui al precedente Art. 3, qualora venisse rilevata la presenza di iscritti non in possesso dei requisiti richiesti.

Art.8 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi del GDPR 679/2016 (*General Data Protection Regulation - Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati*), i dati personali forniti dai soggetti interessati saranno raccolti presso il competente servizio del Comune di Montechiarugolo, per le finalità

di gestione dell'istanze, e saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici e comunque idonei a garantire sicurezza e riservatezza, anche successivamente. 2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al presente Avviso Pubblico.

3. I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e/o enti private esclusivamente nei casi previsti da leggi e regolamenti. Potranno essere diffuse esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati.

4. In applicazione del Capo III del citato GDPR 679/2016, recante *"Diritti dell'Interessato"*, si evidenzia che l'interessato ha diritto di ottenere l'accesso ai dati, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opponibilità al trattamento di cui trattasi, la portabilità dei dati, la revoca del consenso al trattamento in qualsiasi momento oltre al diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo, contattando il Titolare del trattamento ai seguenti recapiti: Comune di Montechiarugolo, Piazza Rivasi, 3, 43022 Montechiarugolo (PR), e-mail: urp@comune.montechiarugolo.pr.it,

PEC: protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it

5. Il Titolare del trattamento ha nominato il Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer o "DPO"), che potrà essere contattato dall'utente per esercitare i suoi diritti, nonché per ogni ulteriore informazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: studiobarbieri@mywaysec.com Un'informativa sul trattamento dei dati personali più dettagliata è consultabile negli uffici e sul sito internet del Titolare.

6. In particolare, relativamente alle attività di trattamento dei dati personali riguardanti soggetti terzi necessari per dare attuazione ed eseguire le finalità del progetto di cui al presente avviso, **i soggetti gestori agiranno in qualità di Titolari autonomi del trattamento, ai sensi dell'art. 4, par.1, punto 7) GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti. A tali fini sono tenuti al massimo riserbo, rilasciando esplicita dichiarazione in merito, nel trattamento dei dati e delle informazioni personali e sensibili delle famiglie che risulteranno ammesse al beneficio in virtù della loro condizione ISEE, pena le sanzioni previste per legge.**

Art.9 – PROCEDIMENTO

1. Per le finalità di cui all'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art.8 della L.241/90 e s.m.i., si comunica quanto segue:

- il Comune di Montechiarugolo è l'Amministrazione competente alla gestione del procedimento amministrativo per le attività di cui al presente Avviso;
- l'ufficio di riferimento per la gestione del presente procedimento amministrativo è l'Ufficio "Associazionismo, Volontariato e Sport" presso il Servizio Centro Polivalente di Monticelli Terme, in Via Montepelato Nord n. 3/C; referente: Dott.ssa Giulia Gatti, Telefono 0521/687784, Email: g.gatti@comune.montechiarugolo.pr.it ;
- il responsabile cui compete l'adozione del provvedimento finale è il Responsabile dell'Area Servizi alla persona o suo sostituto;
- la tutela, in materia di silenzio dell'Amministrazione, è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al Decreto Lgs.vo 2 luglio 2010, n.104 (art.2 comma 8 L.241/90);
- ai sensi dell'art.3 comma 4 Legge n. 241/90 e Legge n.1034/71, i soggetti interessati possono ricorrere, nei modi di legge alternativamente previsti, al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato entro i termini previsti dalle specifiche norme.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento alle norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti;

3. La partecipazione all'Avviso Pubblico comporta, implicitamente, l'accettazione, da parte del soggetto richiedente, di tutte le condizioni previste dallo stesso e dalle disposizioni normative e regolamentari in materia.

Montechiarugolo, lì giovedì 10 settembre 2026

Il sostituto del Responsabile dell'Area Servizi alla persona
Dott.ssa Francesca Predieri
(documento firmato digitalmente)

Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line da VENERDÌ 11 SETTEMBRE 2026 a LUNEDÌ 26 OTTOBRE 2026 ed è disponibile sul sito web comunale www.comune.montechiarugolo.pr.it

Informazioni generali possono essere richieste:

All'Ufficio *Associazionismo, Volontariato e Sport*, presso la sede provvisoria del Servizio Centro Polivalente di Monticelli Terme, in Via Montepelato Nord n. 3/C, Dott.ssa Giulia Gatti, preferibilmente tramite e-mail all'indirizzo g.gatti@comune.montechiarugolo.pr.it, al numero telefonico 0521/687784 o anche su appuntamento in presenza.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art.21 del D.Lgs.vo n.82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Montechiarugolo (PR).